

Recepimento – Presentazione

Questa proposta di legge per il recepimento della Direttiva europea 2017 e per il conseguente riordino della normativa vigente in materia di armi, vuole essere assolutamente onesta ed accettabile da tutti.

Si consideri che vi sarebbero ben pochi adattamenti da fare per recepire la Direttiva se non vi fosse l'esigenza di soddisfare coloro i quali ritengono una loro necessità esistenziale di poter disporre di caricatori di grande capacità. Questa proposta poteva essere liberata dai gravi appesantimenti, salvo norme di contorno, se la Direttiva europea avesse semplicemente deciso che le armi corte idonee a sparare più di 20 colpi erano vietate a tutti i civili. Pochi cittadini avrebbero sofferto per ciò.

In primo luogo ci siamo preoccupati di mantenere e migliorare il livello di tutela della sicurezza pubblica attuale. Il numero delle armi detenibili senza licenza di collezione è stato diminuito, ma i numeri consentiti sono tali da ridurre al minimo le persone toccate dalla riduzione, è aumentato il controllo sulle munizioni che sono state precisate misure di sicurezza da adottare, come richiesto dalla Direttiva e per metter fine a troppo estrose richieste di singoli funzionari. Più ampio quindi il numero di armi da mettere in collezione, ma queste armi saranno usabili senza gravose restrizioni. Possono lamentarsi solo che ritengono una loro necessità esistenziale il fatto di cambiare arma ogni giorno di andare a sparare con una valigiata di armi.

Maggiori controlli richiedono in genere maggiori formalità, ma il problema è stato risolto alla base la creazione di un sistema informatico simile a quello già in uso al fisco, che, non appena sarà a regime, potrà consentire di gestire le proprie armi direttamente ed in tempo reale, senza alcun contatto con gli uffici di PS. Il sistema informatico è già previsto da tempo, è ora imposto dalla direttiva europea, e non si può prescindere da una sua rapida realizzazione. Ciò comporterà un enorme sgravio di lavoro per gli uffici armi delle questure.

Per attuare la direttiva è stato necessario eliminare la categoria delle armi sportive, che il nostro legislatore si era inventato contro ogni logica ed ogni uso internazionale: sono ben poche le armi che possono essere definite come sportive in base a criteri tecnici, come dimostra il fatto che ora molte di esse sono semplicemente armi militari ridotte per l'uso civile. Per la direttiva vi sono semplicemente dei tiratori sportivi molto qualificati i quali possono usare certe armi diverse da quelle da caccia certe armi che sono considerate esuberanti ai fini della difesa personale.

Al fine di semplificare la vita ai cittadini e agli uffici di PS si è proceduto allo sfoltimento dei controlli su armi che ormai non rappresentano più alcun pericolo per la sicurezza pubblica, come già verificato negli altri Stati europei. Sono stati perciò eliminati controlli di PS su armi antiche non più usabili per sparare e sulle armi bianche, che ben poco si distinguono dagli strumenti atti ad offendere. Rimane chiaramente fermo il divieto di porto di queste armi.

In secondo luogo ci siamo preoccupati di migliorare la possibilità di conoscenza e di applicabilità delle vigenti norme sulle armi troppo spesso caotiche, imprecise, prive di una logica, così da essere interpretate in modo troppo variegato da operatori di giustizia.

Abbiamo completamente riordinato le norme sugli strumenti imitanti armi e sulle armi a salve cercando di creare un regime semplice ed uniforme. Le norme sono diven-

tate subito più chiare eliminando l'obbligo del tappo rosso che si è rivelato essere totalmente inutile e talvolta assurdo. Ci ha guidato la convinzione che se un delinquente vuol fare una rapina, fa meno danni se usa un'arma finta e che se un cittadino si accontenta di difendersi con un'arma a salve, è inutile spingerlo a procurarsi un'arma vera.

Abbiamo poi riordinata tutta la categoria delle armi improprie, o strumenti atti ad offendere, che, a furia di rappezzi, era divenuta contraddittoria. Ora è chiaro il loro regime giuridico per il loro porto senza giustificato motivo e vi è maggior certezza su quando esse possono essere portate e sulle sanzioni da applicare.

Abbiamo ritenuto costituzionalmente irrinunciabile l'introduzione di un criterio al di sotto del quale un oggetto, anche se appuntito o tagliente, non può essere considerato uno strumento atto ad offendere. Perciò abbiamo reintrodotta in parte la norma del regolamento di pubblica sicurezza del 1940, cancellata solo per un errore normativo, confermando così la legittimità del porto di temperini e oggetti da taglio analoghi.

Per lo stesso motivo abbiamo integrato la norma sul ritiro delle armi a soggetti rivelatisi pericolosi. Ogni intervento sulla proprietà privata è soggetto a precisi principi costituzionali ed era totalmente illegittimo del cittadino fosse soggetto all'arbitrio del primo agente arrivato senza avere mezzi giurisdizionali per reagire immediatamente ad ogni abuso.

Abbiamo regolamentato in modo logico il regime delle armi ad aria compressa liberalizzate e di quegli strumenti giocattolo o sportivi come le softair e le paintball. Abbiamo ridotta eliminato l'inutile importanza data in passato alla colorazione esterna di questi strumenti che comunque il detentore poteva modificare a suo piacimento senza conseguenze.

Negli ultimi tempi e gli uffici di PS erano sorte interpretazioni sul rilascio delle licenze di porto d'armi che espandevano oltre limiti costituzionalmente accettabili la discrezionalità della PS, che comunque deve muoversi entro precisi paletti che consentono al cittadino una adeguata difesa. Perciò abbiamo un poco rielaborato i criteri per stabilire quando un cittadino è affidabile: non cambia molto su ciò che già era stato scritto fin dal 1931 del testo unico, ma le decisioni devono essere basate solo su dati concreti e non su sospetti o dubbi del singolo funzionario. Un'apposita norma regola il problema di chi ha subito in passato modeste condanne per reati già estinti o per i quali vi è stata riabilitazione.

La situazione del rilascio dei certificati medici per l'idoneità psichica o psicofisica era diventata alquanto confusa e fonte di problemi di costi e di tempi per l'eccessiva burocratizzazione. In una norma abbiamo coordinato questo sistema con il nuovo Fascicolo sanitario elettronico in modo da facilitare il rilascio del certificato in base ad esso ed in modo da avere negli anni successivi un controllo immediato su problemi sanitari rilevanti riscontrati.

Per risolvere il problema dei poligoni privati ormai fermo da tempo così che non vi è un serio controllo sui poligoni privati già esistenti e si ostacola la creazione di nuovi poligoni, le norme generali che garantiscono il massimo controllo di sicurezza sugli stessi, come richiesto in altri paesi europei, pur in quell'ambito di agilità che è richiesto per una struttura privata.

Mancavano norme tecniche sulle misure di sicurezza da adottare per la custodia delle armi in relazione al loro tipo, alla loro quantità, al luogo di custodia. Abbiamo cercato di indicare una soluzione che, di fronte alla complessità del problema, non può essere che opinabile, da chiunque provenga. Comunque abbiamo fatto il massimo sforzo per non gravare di misure inutili coloro che detengono un numero ragionevole di armi,

necessarie per la caccia o il tiro sportivo della difesa. Statisticamente ben pochi saranno coloro che dovranno adottare nuove misure o aumentare quelle già in atto; per la stragrande maggioranza un armadio metallico per fucili, o una porta blindata alla casa e un normale allarme saranno sufficienti.

Altre norme si limitano semplicemente a rendere chiaro e di facile lettura ciò che prima andava ricavato interpretando più norme. Si vedano ad esempio gli articoli sulla denuncia di armi o sull'eredità di armi, sul comodato, sul trasporto. La stessa cosa è stata fatta per le munizioni, con un modesto rinvio ai quantitativi detenibili al solo fine di venire incontro a chi esercita tiro sportivo. Si consideri che se i poligoni sportivi riescono ad organizzarsi, come previsto, per cedere ai tiratori munizioni entro il poligono, i tiratori sportivi non avranno più bisogno di preoccuparsi dei quantitativi detenuti in casa.

In conclusione possiamo dire che di fronte a pochi aggravati per pochissime persone, siamo riusciti a mantenere un alto livello di sicurezza pubblica, a ridurre il carico di lavoro per la PS, a semplificare la vita per l'grande maggioranza di coloro che detengono e usano armi.

Norme per il recepimento della direttiva DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 e norme di adeguamento e coordinamento ad essa della normativa dello Stato Italiano

PRESENTAZIONE E COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

La presente proposta di legge è rivolta al recepimento della direttiva europea del 17 maggio 2017 che dovrà essere recepita entro il 14 settembre 2018.

Essa richiede interventi incisivi sulla attuale normativa italiana in materia di armi perché essa cambia la classificazione delle armi e impone nuove regole sulla detenzione di alcune categorie di armi e sul loro uso. Ciò impone di modificare radicalmente le disposizioni attuali, ad esempio in materia di armi sportive e di collezioni di armi.

Il recepimento richiede che vengano inserite nell'ordinamento italiano quelle norme che comportano sue modificazioni; non è necessario inserire norme o disposizioni che già, direttamente o indirettamente, fanno sì che l'ordinamento italiano sia già adeguato a quello previsto dalle norme europee.

In nota sono state indicate le disposizioni particolari e non sempre condivisibili, volute dalla comunità europea.

È stata colta l'occasione del recepimento per inserire nel nostro sistema del diritto delle armi delle disposizioni chiarificatrici e semplificatrice.

Il nostro diritto delle armi deriva dalla stratificazione di norme per ottant'anni così che ora ci ritroviamo con norme ottocentesche, norme fasciste, norme di emergenza, regole introdotte dalla burocrazia, mal coordinate fra di loro, spesso incomprensibili, spesso superate dai tempi. Ciò comporta una grave e dannosa incertezza sull'applicazione delle norme, un enorme dispendio di energie da parte della pubblica sicurezza per gestire situazioni che ben poco incidono sulla sicurezza pubblica, se vi ostacoli al commercio delle armi a chi ha una notevole importanza economica per il grande numero di cacciatori e di tiratori che se ne debbano servire.

Nel contempo si è preso atto della necessità di un coordinamento e semplificazione della normativa in materia e di intervenire con una legge semplice e chiara per ovviare ai difetti che si espongono qui di seguito. Molte delle nostre norme sono ottocentesche o dei primi del novecento, sono spesso state rappezzate senza tener conto del quadro generale e sono diventate di difficile e confusa interpretazione.

Interpretazioni fuorvianti

Le norme si sono stratificate a partire dal 1930 ed attualmente i provvedimenti da conoscere per orientarsi nella materia delle armi ed esplosivi sono oltre 150. È chiaro che nessuno li conosce appieno e che essi vengano applicati in modo approssimativo. La giurisprudenza in particolare, abituata ad interpretare le leggi tecniche solo appigliandosi alle parole, senza prendere cognizione dei problemi concreti, e quasi sempre tecnici, che ha legge ha voluto regolare, prende facilmente strade sbagliate che fanno perdere di vista la realtà.

- il problema della alterazione di arma, studiata per vietare le lupare e la creazione di armi a raffica, la quale, per meri giochi linguistici, è stata estesa a modifiche minimali, prive di qualsiasi rilevanza a fini della sicurezza pubblica;

- il problema delle parti inefficienti di armi e munizioni da guerra che ha portato la Cassazione a punire con due anni di carcere chi detiene un rottame di bossolo;

- il problema delle parti di armi comuni, fra cui la Cassazione vi ha ricompreso qualsiasi oggetto applicato ad un'arma, dalle parti in legno agli accessori.

Ciò comporta un grande carico di lavoro per la giustizia, chiamata ad occuparsi di problemi che sono rilevanti solo sulla carta.

L'incertezza normativa, le molteplici interpretazioni su ogni questione, fanno sì che anche gli uffici di PS siano oberati da infinite richieste di chiarimenti da parte dei cittadini, che i funzionari non sappiano come rispondere o che rispondano in modo sbagliato, creando sconcerto e irritazione nei cittadini. I funzionari, sempre incerti sul da farsi tendono quindi a proteggersi con il ricorso a barriere di carte, richiedendo certificazioni e dati inutili.

Il fare chiarezza sul contenuto delle norme, ripristinandone la portata originaria voluta dal legislatore, eliminerà in radice gran parte del contenzioso giudiziario e amministrativo e consentirà ai funzionari di svolgere meglio i loro compiti.

Ors ci ritroviamo con norme ottocentesche, norme fasciste, norme di emergenza, regole introdotte dalla burocrazia o create dai giudici, mal coordinate fra di loro, spesso incomprensibili, spesso superate dai tempi. Ciò comporta una grave e dannosa incertezza sull'applicazione delle norme, un enorme dispendio di energie da parte della pubblica sicurezza per gestire situazioni che ben poco incidono sulla sicurezza pubblica, seri ostacoli al commercio delle armi e che ha una notevole importanza economica per il grande numero di cacciatori e di tiratori che se ne debbano servire.

Si citano ad esempio:

Norme inutili

La stratificazione su norme ottocentesche ha portato a conservare nel nostro diritto disposizioni e controlli che hanno perso ogni ragion d'essere:

- siamo gli unici in Europa a ritenere utile un controllo di PS (fabbricazione, detenzione, vendita) sulle armi bianche quali spade, pugnali, baionette, come se un pugnale fosse più pericoloso di un coltello da macellaio.

- siamo tra i pochissimi in Europa a ritenere necessario un controllo sulle armi antiche e si è giunti al paradosso che un'arma ad avancarica di costruzione moderna, provata al Banco di prova, certamente funzionante e sicura, è stata liberalizzata, mentre l'originale antico, in cui nessuno si arrischierebbe a sparare, è soggetta ad ogni controllo di PS.

- Un notevole dispendio di energie si ha per il controllo delle munizioni. È indubbiamente utile evitare che essa servano per usi illegali, ma non è certamente il controllo formale che può evitare ciò perché, per il momento, le munizioni non sono identificabili e non ne è possibile il controllo. Quindi è inutile elevare barriere burocratiche di carta; è inutile contare le munizioni che uno ha in casa quando questo numero può variare ogni giorno e quando chiunque, con una modesta attrezzatura, si può caricare in casa tutte le cartucce che vuole.

- siamo tra i pochissimi che hanno fatto una regolamentazione per le armi liberalizzate, con tanti controlli quanti ne sono previsti per le armi comuni.

- Siamo gli unici ad occuparci che le armi giocattolo abbiano un tappo rosso, senza penetrarne alcuna conseguenza giuridica.

- ecc. ecc.

Il fatto di eliminare dal nostro ordinamento queste norme porterà a ridurre di molto

il lavoro della polizia amministrativa con recupero di persone a compiti più utili e a snellire le operazioni commerciali con vantaggio per l'economia. I fondi per la commissione e per i cataloghi potranno servire per migliorare il controllo effettivo sulle armi pericolose per la sicurezza pubblica.

Norme confuse

Molte norme sono state scritte da giuristi i quali hanno cercato di esprimere con parole usuali concetti prettamente tecnici. Ciò è fonte di confusione sul piano amministrativo e si assiste al fenomeno preoccupante di una frammentazione e diversificazione di procedure che distruggono alla radice il concetto fondamentale di certezza del diritto. È noto ad esempio che il rilascio di porti d'arma a Caserta è regolato e attuato in modo del tutto diverso da Napoli, sebbene sia difficile sostenere che la situazione ambientale sia molto diversa fra le due province.

In tutto il paese si assiste al fenomeno per cui ogni ufficio di polizia ha instaurato pratiche amministrative ignote agli uffici vicini: chi limita a suo modo l'acquisto di munizioni, chi impone misure di sicurezza non previste dalla legge, chi limita a sua discrezione il valore giuridico di certe licenze.

È una situazione di sostanziale illegalità dell'azione amministrativa la quale richiede uniforme interpretazione ed applicazione della legge e certezza di comportamenti del funzionario e del cittadino.

La P. A. ha stabilito per il rilascio di licenza ed autorizzazioni di PS dei tempi al di fuori di ogni regola di buona amministrazione. Non è possibile che per avere una licenza da fochino (che serve ad un operaio per lavorare) sia legittimo attendere 330 giorni, che per esportare un'arma da caccia si attendano 180 giorni, che per collezionare armi antiche si debbano attendere 4 mesi, quando la P.A. con i moderni mezzi informatici dispone di tutte le informazioni necessarie per decidere in tempo reale.

Il fatto di portare un po' di chiarezza e semplificazione su queste norme è, con tutta evidenza, uno dei doveri di ogni buon Governo.

Le norme proposte recepiscono appieno la direttiva europea del 2017 .

Nella redazione del testo si sono seguiti i seguenti criteri:

- Ridurre al massimo i riferimenti ad altre leggi al fine di consentire una facile comprensione delle norme;

- Avere la massima chiarezza espositiva, come stabilito dalla Collegata finanziaria del 2009; perciò il testo è stato scritto in forma espositiva indicando i comportamenti che cittadino e P.A. debbono tenere in quanto trattasi di legge amministrativa che presenta risvolti penali solo in caso di violazioni gravi; non è quindi ragionevole, come purtroppo è stato fatto in passato, organizzare una legge di questo genere come una serie di divieti invece che di regole.

Si è cercato quindi di dare una corretta e precisa definizione delle varie categorie di armi e di raggrupparle per regime giuridico in modo che il testo presenti un minimo di coerenza (era ad esempio assurdo che un'arma ad avancarica moderna fosse libera e che venisse invece sottoposta a controllo un'arma antica di solito non funzionante!).

Al fine di adeguare la normativa ai tempi moderni e in perfetta aderenza ciò che avviene in altri paesi europei, è stato tolto il controllo sulle armi antiche bianche e su quelle da fuoco che non utilizzano cartucce, è stato limitato il controllo sulle armi bianche da punta o da taglio, eccetera.

Ora in sostanza vi è un regime giuridico per gli strumenti a forma di arma che pos-

sono presentare un certo livello di lesività (armi ad aria compressa liberalizzate, armi ad avancarica moderna monocolpo, armi painball, armi proprie da taglio) mentre sono state completamente liberalizzate quelle assolutamente innocue.

In molti articoli si è cercato di dare un taglio a complicazioni burocratiche nate negli uffici di PS e che non hanno nessun fondamento nella legge sulle armi. Il personale della polizia e dei carabinieri deve essere destinato a compiti più importanti che quello di far girare carte.

Una norma cerca di ridurre i tempi per il rilascio di licenze perché il ritardo comporta limitazioni ai diritti dei cittadini di svolgere attività sportive o venatorie e perché il commercio deve potersi svolgere in tempi rapidi e non con attese di mesi. Teniamo presente sono dei cittadini che non riescono a cambiare casa perché dopo 90 giorni la questura non gli ancora firmato l'avviso di trasporto (non richiede alcun accertamento, è una pura formalità e dovrebbe essere fatto a vista) e che vi sono degli armieri che hanno venduto delle armi e devono spedirle e devono attendere mesi che venga firmato lo stesso avviso di trasporto!

Certe volte potrà sembrare che le norme introdotte siano troppo restrittive. È facile constatare che la severità deriva dalla direttiva europea. Però bisogna anche essere oggettivi e capire che non si può tirare più di tanto la corda. Gli amatori di armi devono capire che certi tipi di armi è bene che siano molto controllati; ciò a cui si deve badare non è ai controlli, che il cittadino onesto e diligente non può mai temere, ma che i controlli siano ragionevoli ed efficaci e che non rappresentino degli ostacoli insuperabili per chi desidera utilizzare o studiare armi onestamente.

Non dobbiamo dimenticarci che le leggi sulle armi non devono essere dettate da odio antipatia per esse, ma esclusivamente dalla necessità di impedire che criminali o malati di mente ne abusino. Ogni norma eccedente rispetto a queste finalità, viola il diritto del cittadino al possesso ed uso pacifico di armi.

Commento ai singoli articoli

Articolo 1 - Premessa

È una premessa formale per il recepimento

Articolo 2 - Armieri

È stata ridefinita la nozione di armi e quali, per le norme ottocentesche, sono definiti ancora come “armaioli”, in contrasto con la realtà che è basata sul commercio delle armi e non sulla riparazione di esse. Per evitare inconsulte interpretazioni, purtroppo diffuse, secondo cui il commerciante potrebbe solo vendere le armi ma non prenderle in deposito o spedirle o farne la manutenzione si è precisato che, in base alla regola giuridica secondo cui “nel più sta il meno”, chi ha una licenza di fabbricazione di armi può anche commerciare armi, ripararle, trasformarle, ecc. e che chi commercia in armi può svolgere ogni attività su di esse salvo la loro fabbricazione, riparazione, disattivazione.

Al fine di chiarire un dubbio giuridico diffuso, si è precisato che per fabbricazione di arma intende solamente una attività di tipo professionale; non è un fabbricante di arma chi con mezzi artigianali crea un’arma, ad esempio trasformando un’arma giocattolo.

Articolo 3 - Categorie di armi

La direttiva europea comprende 4 categorie di armi suddivise in 25 sottocategorie in quanto ha dovuto tener conto dei sistemi adottati nei diversi stati.

La nostra classificazione era già sufficientemente sintetizzata e pertanto la classificazione è stata semplificata rendendola più chiara; comunque è sempre stata indicata la corrispondenza con la categoria europea.

L’articolo rispecchia comunque esattamente le disposizioni contenute nella direttiva europea. Questa in particolare ha introdotto nuove disposizioni per le armi corte che possono sparare più di 20 colpi e per le armi lunghe che ne possono sparare più di 10, armi che rientrano nella categoria delle **armi proibite** salvo particolari e limitate eccezioni. Sia ben chiaro che “arma proibita” è cosa diversa dalla “arma da guerra” e pertanto per ciò che riguarda il regime penale si è stabilito che le armi proibite sono equiparate alle armi comuni. Le sanzioni stabilite per questo sono più che adeguate anche ad assicurare il controllo sulle armi proibite. Le armi proibite sono ben poche e servono solo per praticare sport di nicchia.

Secondo la direttiva l’arma diviene proibita solo se in concreto vi è applicato un serbatoio o caricatore maggiorato; quindi l’arma non è di cat. A salvo che vi si inserisca un caricatore di più di 10 e 20 colpi. Equivale la norma che vale in via principale e chiara per i serbatoi nell’arma e per quelle con serbatoi mobili (caricatori) solo se in concreto la si usa con il caricatore non a norma.

La direttiva europea ha stabilito: “Può essere concessa a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazione ad acquisire e detenere armi da fuoco, parti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A (armi proibite), nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza” e la norma è stata riportata pari pari.

Il comma 4 prevede esenzioni per casi particolari di impiego da parte di guardie private.

Le possibili esenzioni a questa forte limitazione, come previste dalla direttiva a fa-

vore di chi pratica effettivamente detti sport, sono state inserite nell'articolo 7.

Viene aggiunta aggiunto fra le armi proibite la categoria le armi da fuoco silenziate per costruzione perché sono armi tipiche da commandos che è meglio non far circolare. Del silenziatore mobile si tratta poi all'art. 5.

Le armi da guerra sono definite all'art. 24.

La norma sembra particolarmente gravosa per il regime di particolare severità introdotto per le armi di cat. A che in sostanza equivalgono a quelle ciò che prima la nostra legge ricomprendeva fra le armi tipo guerra. Perciò, se non vi fossero state interpretazioni irrazionali da parte della Cassazione, della Commissione consultiva, nulla poteva cambiare nel nostro diritto.

La Direttiva ha in sostanza partorito un topolino perché l'univa vera novità è quella di vietare armi lunghe semiautomatiche con serbatoio con più di 10 colpi e pistole con serbatoio con più di 20 colpi; sono vietati anche i caricatori con egual capacità, ma solo al fine dell'uso; non ne è vietata la detenzione. Siccome le armi con serbatoio fisso superiore al numero di colpi indicato sono una rarità, la Direttiva avrebbe dovuto scrivere, senza tante complicazioni, "sulle armi semiautomatiche è vietato l'impiego di caricatori con più di tot colpi".

Ciò significa che le norme sulle armi di cat. A, che sono apparse così terribili, in realtà cambiano ben poco e incidono su pochissimi detentori ed utenti di armi. Le munizioni proibite di cat. A erano già proibite dalla legge 110/1975

Per i comma 4 chi vuole detenere armi di cat. A deve essere un tiratore sportivo praticante e deve essere titolare di licenza di collezione. Ma in pratica è norma che vale solo per chi ha armi lunghe semiautomatiche con serbatoio fissa idoneo a contenere più di 10 o 20 colpi.

4 – Nozione di arma da fuoco e di armi comuni

Viene recepita la definizione di arma da fuoco contenuta nella direttiva. I cambiamenti sono modesti e rivolti a rendere più schematica l'esposizione.

Nell'articolo due della legge 110 è stata inserita la lettera i, concernente le pistole non semiautomatiche e non a rotazione, ad una o più canne, di cui il legislatore del 1975 si era dimenticato.

Viene tolta la competenza del Banco a valutare l'attitudine a recare offesa; è nozione della medicina legale e non di ingegneria meccanica e ormai la valutazione sugli strumenti riproducenti armi è stata già fatta. Per le armi lanciarazzi viene adottato il criterio degli 8 mm, già emerso da esperienze della Commissione Consultiva. Rimangono vietate le armi a salve che possono montare un tromboncino lanciarazzi e che dovrebbero essere oggetto di una prossima Direttiva. Il problema viene trattato più ampiamente all'articolo 11

Viene dato al Ministero dell'Interno e al Ministero della Sanità l'incarico di valutare quali storditori elettrici possano essere liberalizzati.

Articolo 5- Parti di arma e loro trasporto

Viene recepita la definizione di parte di arma contenuta nella direttiva; essa era già chiara, ma la Cassazione ha continuato ad applicare giurisprudenze obsolete senza rendersi conto che le norme erano cambiate. Si è quindi ritenuto necessario precisare con la massima chiarezza la nozione di parte di arma, chiarendo che sono tali solo quelle espressamente elencate e che si deve trattare di parti efficienti, immediatamente assemblati a formare un'arma comune da sparo.

Si è poi precisata la nozione di accessori, tutti liberi; solo per il silenziatore si deve mantenere la norma dei protocolli ONU che ne impongono la denuncia; norma del tutto opportuna trattandosi di accessorio utile, ma di cui è facile l'abuso.

Al comma 4 viene regolato dei silenziatori consentito entro poligoni di tiro per evitare inquinamento acustico e in certi casi caccia di selezione specificamente autorizzati dalle ATC.

Al comma 9 si chiarisce in modo organico il problema del trasporto delle armi, sempre seguendo il principio che chi è autorizzato a portarle o commerciarle ha già dimostrato requisiti sufficienti per effettuare il trasporto

Viene recepita la norma sulla disattivazione per la parte non ancora già esistente nella nostra legislazione.

La norma sulla custodia delle armi e munizioni quando vengano consegnate ad un vettore per il trasporto è contenuta nelle raccomandazioni generali della Direttiva. Perciò l'obbligo è stato mantenuto su un piano alquanto generico, visto che neppure la direttiva ha saputo dare indicazioni più precise.

Articolo 6 – Caricatori e serbatoi fissi

Il legislatore italiano nel 2013 aveva creato una normativa sui caricatori totalmente insensata: un sacco di regole e alla fine non cambiava praticamente nulla!

Quindi si è cercato di semplificare la normativa italiana inserendo le disposizioni volute dalla direttiva europea e stabilendo pertanto che i caricatori per armi lunghe semiautomatiche fino a 10 colpi per le armi lunghe fino a 20 colpi per le armi corte, sono di libera detenzione e commercio; invece i caricatori di tipo proibito vengono equiparati nel regime giuridico alle parti di arma, con obbligo di denuncia.

La normativa europea pone norme leggermente diverse, ma con la formulazione adottata si ottiene lo stesso risultato con un sistema di più facile applicazione.

In pratica il regime introdotto è il seguente:

-- caricatori a norma: liberi

-- caricatori maggiorati:

- possono essere detenuti da chi è autorizzato a detenere armi di cat. A (quindi i collezionisti) e vanno denunciati.

- chi già li detiene può continuare a detenerli con loro denuncia, ma se li cede li deve mettere a norma.

Regole analoghe per i serbatoi fissi non a norma

In sostanza nulla cambia rispetto a quanto è attualmente disposto dalla legge, ma vengono eliminate complicazioni inattuabili.

L'obbligo di registrazione e denuncia dei caricatori non a norma in pratica sarà di poco rilievo perché l'interesse a detenere questi caricatori sarà limitato a quei pochi che avranno interesse e licenza a detenere ed usare armi di categoria A.

Articolo 7- Detenzione e collezione di armi

La direttiva europea è impostata in modo da rendere del tutto fuori luogo e inapplicabile la scelta italiana di individuare certe armi come aventi spiccate caratteristiche di arma sportiva. La nozione di arma sportiva è ignota al resto del mondo ed infatti attualmente in Italia si è finito per dire che è arma sportiva ogni arma che un'associazione sportiva intende usare e quindi qualsiasi arma. La direttiva europea, consapevole dell'impossibilità di definire tecnicamente un'arma sportiva, ha scelto invece di regolare la detenzione di certi tipi di arma in relazione alla attività che il detentore effettivamente

svolge.

La nozione di arma sportiva era stata introdotta esclusivamente per rimediare a una assurda norma della legge 110 che consentiva di tenere fuori collezione, e quindi rendendo inutilizzabili tutte le altre, un numero molto limitato di armi non da caccia. Per ovviare all'errore, che impediva agli sportivi di detenere un minimo numero di armi in calibro 22 (e quindi non da caccia), veniva introdotta la norma che consentiva di detenere sei armi sportive; chiaro che il legislatore pensava alle armi tipiche da tiro a segno in piccolo calibro. Poi invece la situazione si è modificata, si è diffuso il tiro pratico dinamico con l'uso di armi molto potenti e comuni; spesso usando armi militari demilitarizzate o di modello civile, ma che di sportivo hanno solo fatto di essere impiegate in certi tipi di sport. È proprio per rimediare alla eccessiva diffusione di questo tipo di armi ritenute sovrabbondanti per le normali esigenze di difesa che la direttiva europea ha introdotto una severa stretta su di esse.

Questa nuova situazione impone in modo non evitabile di eliminare la categoria delle armi sportive, ormai priva di senso, di accogliere le nuove regole della direttiva europea e di tarare su di essa le norme che attualmente regolano le collezioni di armi.

Quindi prima di tutto il primo comma provvede ad abrogare l'articolo due della legge del 1986 sulle armi sportive. Poi il secondo comma provvede a riformulare l'articolo relativo alla licenza di collezione di armi comuni da sparo.

Sono state fatte delle scelte sul numero di armi detenibili; sono numeri scelti soltanto in base all'esperienza e secondo il "quod plerumque accidit", vale a dire tenendo conto delle situazioni più frequenti da regolare.

È stato posto un limite alle armi da caccia perché la regola attuale di un numero illimitato non aveva molto senso, ma la riduzione viene compensata dal fatto di togliere dalle collezioni tutti quegli strumenti che non sono armi comuni da sparo e che vi sono finite solo per scarsa conoscenza della materia del legislatore. E appena caso di ricordare che molto spesso nello scrivere leggi sulle armi si sono regolate le "armi" dimenticandosi che con tale termine si finiscono per ricomprendere le armi antiche, le armi ad aria compressa, le armi liberalizzate, le armi bianche, ecc. ecc.

Viene precisata, ai soli fini della detenzione, la nozione di arma da caccia la quale non tiene conto del fatto che molti cittadini vanno a cacciare in paesi esteri con normative divergenti da quella italiana. Si considerano da caccia tutte le armi lunghe a percussione anulare o centrale, a canna liscia o a canna rigata, elencate nella cat. B della Direttiva europea, ai numeri 4, 5, 6 e 7. Le armi non rientranti fra di esse per numero di colpi o per lunghezza della canna, già detenute al momento dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere ulteriormente detenute come armi da caccia ma se vengono cedute non sono più armi da caccia, salvo regolarizzazione certificata da un riparatore di armi.

La norma sul numero di armi detenibili non è svantaggiosa per i cacciatori perché non si tiene più conto delle armi ad aria compressa e delle lanciarazzi per le quali non vi è limitazione di numero e delle armi a percussione anulare.

Attualmente la licenza di collezione consente di detenere due esemplari per ogni modello di arma; il limite è stato ampliato a tre armi, ma esso non riguarda tutti i modelli di arma, ma solo le pistole semiautomatiche a percussione centrale e le armi di categoria A. Per favorire i collezionisti si è opportunamente precisato, come già fatto da tempo anche dal ministero, che il modello varia se vi sono variazioni nella meccanica, nei materiali, nelle marcature o punzonature, integrano un diverso modello; la variante va indi-

cata nella licenza di collezione.

La direttiva europea, come già detto, ha creato la categoria ufficiale dei tiratori sportivi i quali sono autorizzati a detenere armi semiautomatiche derivanti da armi automatiche demilitarizzate, armi corte con più di 20 colpi, armi lunghe con più di 10 colpi. L'articolo 7 in esame riporta pari pari i requisiti imposti dalla direttiva europea per essere riconosciuti come tiratori sportivi. La stessa direttiva richiede che questo riconoscimento valga solo per cinque anni e poi deve essere rinnovato. Essi devono tenere un registro delle armi detenute. Per semplificare le cose e per prevedere la possibilità di utilizzare anche le armi in collezione, si è preferito generalizzare l'obbligo del registro per tutti i collezionisti; ciò serve anche per semplificare le operazioni di acquisto cessioni di armi in collezione e per poter usare le armi collezionate in poligono. È un obbligo di scarso peso perché chi non fa grandi movimenti delle armi non ha nulla da registrare e per il fatto che non appena sarà possibile informatizzare il sistema delle denunce, la tenuta del registro per inserirvi la movimentazione delle armi sarà una questione di pochi minuti davanti al computer.

È stato aggiunto un ultimo comma articolo sette, per stabilire l'obbligo di denuncia delle armi da parte di coloro che ora le possono detenere senza denuncia (ad esempio i magistrati); ciò è contrario alle norme sulla direttiva europea perché impedisce il tracciamento delle armi; inoltre vi sono dei problemi in caso di smarrimento o il furto per mancanza di dati precisi sull'arma.

Viene eliminata la norma che vietava ai collezionisti di detenere munizioni per le armi collezionate. Ora che le armi di cat. A, usabili, vanno in collezione, la norma è incompatibile con la Direttiva Europea. La sicurezza è garantita dai limiti numerici posti alla detenzione di munizioni, indipendentemente dal fatto che l'arma sia in collezione e fuori. È chiaro che il collezionista non deterrà mai troppe munizioni per armi che userà raramente o mai, perché si limiterebbe la possibilità di tenere un numero adeguato di munizioni per le armi fuori collezione ed usabile..

La tenuta di un registro da parte dei collezionisti è imposta dalla Direttiva, almeno fino a quando il ministero non potrà organizzare un registro informatizzato.

Comma 11: Viene eliminata la norma (lett. c) del comma 2 dell'art 38 Testo Unico delle leggi di PS) che esenta alcune categorie (magistrati, ufficiali di PS) dal denunciare le armi possedute. La denuncia è necessaria per il rispetto dell'obbligo di tracciabilità delle armi e di sicurezza nella loro custodia, stabilito dalla Direttiva europea.

Viene abolito l'art 10 della Legge 18 aprile 1975 n. 10 che vieta ai collezionisti di detenere munizioni per le armi collezionate. Ora che le armi di cat. A, usabili, vanno in collezione, la norma è incompatibile con la Direttiva Europea

Articolo 8 – Armi per uso di caccia

Articolo che adegua la norma venatoria al fatto che le armi di categoria B7 ora sono denominate armi di categoria B9; viene inoltre precisata la norma sull'uso dei calibri Flaubert, originariamente formulata in modo un po' equivoco. Viene inserita la regola che le armi da caccia devono avere una lunghezza complessiva non inferiore a 80 cm e canna non inferiore a 45 cm. È regola già disposta dal ministero in un suo decreto di attuazione poi venuto meno ed è utile per evitare per la caccia vengano utilizzati dei fucili a canna liscia, tipo quelli a pompa del tutto inadeguati.

Si è cercato di dare la nozione inafferrabile di arma assomigliante ad alcune armi da guerra. Inizialmente il banco di prova si era sbagliato e aveva fatto rientrare in questa categoria B9 della direttiva anche armi da guerra che assomigliavano ad un normale fu-

cile oppure armi con forma assolutamente normale di arma da caccia però pitturate in colore militare! In realtà occorre una forma tale da indurre chi le vede a pensare che si tratti di armi da guerra semiautomatiche, di cui sono tipiche le impugnature a pistola, un lungo caricatore, un calciolo pieghevole.

Articolo 9 - Regime degli strumenti di ridotta potenzialità non idonei ad offendere la persona - Armi ad avancarica liberalizzate

In quest'articolo si cerca di razionalizzare il regime degli *strumenti di ridotta potenzialità non idonee ad offendere la persona* (questa la formulazione esatta usata dalle del legislatore) stravolto dal regolamento ministeriale che le ha di nuovo trasformate in mezze armi idonee ad offendere la persona; ciò in pieno contrasto con la delega al regolamento. Ciò ha comportato la creazione di un complicato sistema di autorizzazioni e regole con enorme lavoro burocratico, senza che ne derivi una qualsiasi utilità concreta. Nella legge le mezze armi non esistono!

Per quanto concerne le repliche di armi ad avancarica monocolpo inizialmente esse erano state escluse dal novero delle armi comuni da sparo, ma non avevano tenuto conto che non risolvevano alcun problema in quanto comunque restavano armi proprie! Poi nel 1999 la legge ha corretto il tiro dicendo che esse erano assoggettate, per quanto possibile, al regime delle armi ad aria compressa; ovviamente al regime previsto dalla legge e non a quello previsto dal regolamento in parte illegittimo e che male si adatta alle armi ad avancarica.

È quindi necessario riformulare le regole relative a queste armi in modo di avere una regolamentazione razionale di esse, tenuto conto della differenza sostanziale per cui le armi ad aria compressa liberalizzate non sono idonee a provocare lesioni mortali, mentre invece lo è un'arma ad avancarica, anche se ormai relegata al ruolo di strumento sportivo come un arco o una balestra.

Nella sostanza nulla cambia rispetto al regime attuale, salvo l'eliminazione di inutili formalità e di un errato uso dei termini..

Il comma 5 ha regolato l'uso di armi ad avancarica in manifestazioni storiche o rievocazioni storiche, esigenza molto sentita dagli organizzatori di questi eventi.

Il comma 8 introduce un marchio che identifichi le armi ad aria compressa di potenza inferiore a 7,5 J e strumenti assimilati.

Il comma 10 semplifica le procedure di importazione di queste armi di libera detenzione stabilendo che i controlli sono lasciati alla iniziativa e responsabilità dello importatore.

Articolo 10 - Controllo degli strumenti ad aria compressa

L'articolo 10 regola l'importazione delle armi ad aria compressa dall'estero mediante il riconoscimento dei marchi europei che certificano che essi sono di potenza inferiore a 7,5 J; ciò si rende necessario per evitare accuse di protezionismo all'Italia che finora riconosce soltanto i marchi rilasciati dal proprio Banco di prova. È anche necessario unificare le procedure di misurazione della potenza per evitare differenze di valutazione fra armi simili.

L'ultimo comma regolarizza tutte le armi ad aria compressa anteriori alla liberalizzazione le quali sono rimaste sospese in un limbo di incertezza in quanto il previsto controllo dal banco di prova comporta un costo quasi sempre superiore al valore dello strumento da controllare; e non vi è certo bisogno del Banco di prova per misurare semplicemente la velocità con cui un pallino esce dalla canna dello strumento; perciò questo

controllo viene ora demandato ai singoli armieri dotati di idonea attrezzatura.

Viene introdotta una norma per la regolarizzazione delle vecchie armi ad aria compressa, del tutto dimenticata nei precedenti provvedimenti. Esse pesano inutilmente sulle denunce di armi.

Articolo 11- **Strumenti riproducenti armi**

Le norme sugli strumenti riproducenti armi si sono stratificate senza un adeguato controllo diventando ormai incomprensibili e ridicole con un moltiplicarsi di differenze e categorie prive concreto significato. Si è anche visto che l'invenzione del legislatore di munire questi strumenti di un tappo rosso è servita soltanto come strumento di protezionismo per aumentare il costo degli strumenti provenienti dall'estero senza alcun effetto ai fini della sicurezza pubblica; infatti il tappo può essere tranquillamente tolto dal possessore della dello strumento e l'unica cosa che rischia, se commette una rapina, è di vedersi contestare l'aggravante dell'uso dell'arma; ma la cassazione ha detto che anche puntare un dito la schiena per commettere una rapina comporta l'aggravante dell'uso dell'arma e quindi si arriva all'assurdo che si rischia meno puntando una pistola con il tappo rosso, che non puntando un dito! È stata un'idea di profani, con pochi esempi nella legislazione mondiale, che è bene abbandonare.

La modifica si rende necessaria anche perché la direttiva europea ha introdotto nuove disposizioni in materia di armi a salve. Viene abbandonata la stravagante dicitura di "strumenti da segnalazione acustica" che sembra proibire anche i fischietti dei vigili urbani!

Rientrano fra le armi comuni da sparo, nella cat. B o C, tutti quegli strumenti a salve che siano stati ricavati, rispettivamente dalla trasformazione di un'arma della categoria B o C. È norma della Direttiva.

Il problema delle armi corte a salve con lo sfogo dei gas attraverso la bocca della canna, le cosiddette **armi front firing** non è di facile soluzione normativa e nelle varie legislazioni europee sono state adottate soluzioni divergenti, dalla proibizione alla liberalizzazione.

Il problema è che da un lato questi armi, con la canna svasata a fungere da porta artifici pirotecnici, oppure filettata al fine di abitarvi un tromboncino porta artifici, sono delle armi lanciarazzi le quali, oltre una certa potenza, possono lanciare l'artificio pirotecnico con un certo livello di pericolosità. Se è vero che in questi strumenti e per questi artifici vengono in genere adottate cautele per delimitarne la pericolosità, è anche vero che bisogna prevedere usi irregolari dello strumento.

Inoltre la presenza di una filettatura consentirebbe di avvitare sulla bocca dell'arma una prolunga della canna e di proiettare oggetti con una certa energia sufficiente ad offendere la persona. Si consideri che la pressione dei gas la bocca di questi strumenti arriva a circa 400 atmosfere nelle pistole calibro nove e a circa 300 atmosfere nelle rivolte calibro nove.

Queste armi se costruite in modo da non poter sistemare sulla loro bocca un porta artifici sono semplicemente dalle armi a salve in cui i gas che escono dalla bocca dell'arma. Come detto la pressione dei gas può arrivare a 400 atmosfere e quindi se la canna viene appoggiata ad un corpo umano può provocare gravi ferite e persino la morte.

Inoltre queste armi consentono l'impiego di cartucce contenenti sostanze irritanti o lacrimogene che in Italia non sono regolamentate.

La soluzione ideale sarebbe di consentire le armi di questo tipo in calibro ridotto, al massimo un 7,65 mm (.32), in cui la pressione dei gas è sufficientemente contenuta. Il

problema è che il mercato si ormai orientato verso il calibro nove, che i calibri minori sono difficilmente reperibili, che calibri minori lanciano l'artificio pirotecnico con scarsa energia.

Con sicurezza si possono liberalizzare quelle in calibri a percussione anulare, risolvendo il problema solo in parte. Il ministero dovrà poi provvedere ad effettuare degli esperimenti per valutare quali altri calibri possono essere liberalizzati, differenziando pistole da rivoltelle.

L'articolo quattro della legge 110, modificato nel 2013, vieta il porto senza giustificato motivo degli strumenti in esame; norma esageratamente restrittiva perché questi oggetti hanno spesso una loro funzione che li giustifica; cioè la giustificazione è insita nell'oggetto stesso; invece la giurisprudenza tende ad escludere che vi possa essere giustificato motivo; la norma è stata quindi riformulata. Si tenga presente che l'articolo quattro vuole evitare che degli oggetti vengano usati per ledere ed infatti regola il porto degli strumenti atti ad offendere. È una cosa illogica inserire in essa una norma per regolare strumenti che sicuramente non sono destinati a offendere ma ad altri precisi scopi.

Articolo 12- Requisiti soggettivi per la detenzione e il porto d' armi.

Di recente vi è stata una notevole "sofferenza" fra i cittadini per due motivi. In primo luogo perché il Consiglio di Stato ha emesso un parere secondo cui un reato che per il testo unico di PS è ostativo al rilascio di licenze di porto d'armi, rimane ostativo anche se sono passati trent'anni e se il soggetto ha ottenuto la riabilitazione. In secondo luogo perché i prefetti questore hanno iniziato a fare un uso esagerato devastante della loro discrezionalità nel valutare la fine l'affidabilità del soggetto; in base a questa discrezionalità hanno iniziato a negare licenze di porto d'armi anche chi in base alle informazioni rubava la merendina all'asilo o approvato uno spinello a 12 anni. Situazioni entrambe contrarie a principi costituzionali.

Quest'articolo cerca di dare una formulazione più puntuale alla materia

Si prevede ad esempio che una condotta anomala per costituire un indice di inaffidabilità deve essere ripetuta sicuramente accertata.

La valutazione sulla idoneità psichica viene riaffidata al medico di base il quale può accedere a tutta la storia clinica del paziente e vedere diagnosi e terapie. Solo nel caso che gli manchino tali dati (ad es. per stranieri) o che non li ritenga sufficienti, egli può demandare la valutazione all'ufficio di medicina legale della Asl. Questo può disporre accertamenti medico-legali specialistici a carico dell'interessato solo di fronte a specifici elementi di dubbio o sospetto.

In conformità alla direttiva si chiarisce che non può essere ritenuto in colpa il medico che abbia rilasciato un certificato di idoneità psichica, se dalla anamnesi nulla risultava di critico.

Articolo 12 - II

Circa i precedenti penali viene precisato che non si tiene conto dei reati estinti per essere stata ottenuta la riabilitazione, salvo si tratti di reati che comportano violenza commessa con armi o senza armi oppure in caso di condotte che dimostrano incapacità di autocontrollo asocialità o psicopatia.

Viene abrogato l'articolo 43 del TULPS che elencava le condanne ostative,

Viene stabilito che non si tiene conto dei reati ostativi estinti o per cui vi è stata riabilitazione, salvo che si tratti di reati tentati o consumati di omicidio, rapina, oppure di altre condotte violente commesse con armi, oppure di condotte pericolose che dimostrano incapacità di autocontrollo o asocialità o psicopatie.

Si noti l'aggiunta della possibilità di negare licenza chi si sia reso colpevole di gravi condotte pericolose che dimostrano incapacità di autocontrollo o asocialità o psicopatie.

Articolo 13 - Licenza di porto d'armi corte per difesa personale

Si cerca di delineare il quadro entro cui può esercitarsi il potere del Prefetto in materia di licenze di porto d'armi corte, troppo vicino all'arbitrio.

Vengono elencate le persone che hanno diritto ad avere licenza gratuita, fermi restando i requisiti soggettivi; partiamo dalla convinzione che essi possano contribuire a garantire la sicurezza pubblica anche dopo essere andati in pensione o quando fuori servizio. Un carabiniere e un poliziotto resteranno sempre carabinieri e poliziotti ed è assurdo che non possono contribuire con le forze dell'ordine ad affrontare delinquenti; è altrettanto ovvio che chi ha delle licenze in materia di commercio di armi deve avere anche la possibilità di portare ed usare queste armi e che è persona estremamente soggetta a tentativi di furto delle armi

Vengono elencate le categorie di persone legittimate a richiedere, a pagamento, la licenza per difesa personale in ragione dell'attività svolta. Anche in questo caso viene fatta un'elencazione di attività per cui chi esercita si trova necessariamente ad avere valore o contanti in mano ed è quindi assicurata oggi rischio rapina o sequestro.

Viene confermata la prassi per cui chi svolge perizie per conto dell'autorità giudiziaria in materia di diritti e armi si presume a rischio di aggressioni furti ed ha comunque bisogno di una licenza di porto d'armi per poter svolgere gli esperimenti con le armi richiesti dalla autorità giudiziaria.

La validità della licenza di porto d'armi viene portata a sei anni invece di cinque perché è un assurdo che altre licenze siano valide per sei anni e solo questa solo per cinque. Inoltre viene introdotto un meccanismo che rende quasi automatico il rinnovo annuale della licenza in assenza di controindicazioni (comma 4)

Il comma 5 viene incontro alla corale richiesta delle FF. O. di poter portare un'arma quando non sono obbligati ad usare solo l'arma di servizio o quando sono in borghese.

Il comma 6 deriva dalla necessità di rimediare ad una assurda interpretazione da parte della Cassazione (decisione isolata, basata su norme civilistiche) che in perfetto contrasto con l'art. 4 dell'Ordinamento giudiziario ha negato che i magistrati onorari godano della facilitazione di portare armi senza licenza. Eppure i magistrati onorari sono esposti agli stessi rischi dei magistrati ordinari.

Articolo 14 - Custodia delle armi e delle munizioni

Le norme sulla custodia sono state adeguate alla Direttiva europea, estremamente severa. Al fine di graduare le misure di sicurezza in relazione alla loro sistemazione e al loro numero e tipo, sono stati elaborati degli indici di rischio in base ai quali si possono stabilire le misure di sicurezza necessaria.

Articolo 15 - Regime delle armi antiche

Vengono liberalizzate tutte le armi antiche, salvo quelle che possono impiegare mu-

nizioni moderne, così da adeguare la nostra normativa a quella degli altri Stati europei. Ne consegue che le questure verranno scaricate dai compiti di controllo su di esse e che le licenze di collezione andranno trasmesse per competenza alle Sovrintendenze per le belle arti.

Art. 16 - Armi proprie non da sparo

Il testo unico di PS ed il Regolamento non sono stati molto chiari nel definire le armi proprie. Con questo articolo si cerca di darne un preciso inquadramento

Vengono ridefinite senza sostanziali modifiche ma con più ordine e chiarezza, e vengono liberalizzate, tutte le armi bianche da punta o da taglio o contundenti, ormai di libera detenzione in quasi tutti i paesi europei; ne è vietato il porto in modo assoluto. Sono oggetti il cui controllo di PS è quasi impossibile e serve solo far girare carte inutili.

Viene invece mantenuto un certo controllo, simile a quello per le armi liberalizzate, su altri tipi di armi proprie non da sparo, quali bombolette urticanti non liberalizzate, strumenti atti ad inabilitare o provocare dolore mediante una scarica elettrica e simili.

Viene regolato il loro regime di vendita, anche su Internet. Sono formalità di scarsa importanza perché se esse p

Coopossono essere acquistate in armeria,, poi non si può certo evitare che l'acquirente le consegna ad altri. Per evitare abusi non si può fare altro che punire severamente l'abuso.

Viene abrogato l'articolo 49 del R. D. 6 maggio 1940 n. 635 che vieta l'importazione di armi bianche, del tutto obsoleto.

Art. 17 - Armi improprie

Vengono riformulate senza sostanziali modifiche, ma con più ordine e chiarezza, le norme che definiscono le armi improprie dette anche strumenti atti alla offesa.

Vengono reintrodotte le norme già contenute nell'articolo 80 del regolamento al testo unico di pubblica sicurezza che la Cassazione aveva ritenuto abrogate solo per un argomento strettamente formale, ma sicuramente non voluto dal legislatore. È di tutta evidenza che quando si stabilisce il divieto di un oggetto atto ad offendere si deve anche indicare qualche criterio per stabilire che cosa si intende per questa attitudine offensiva e qual è il limite minimo oltre il quale non vi può essere offesa degna di considerazione. Senza l'articolo 80 del regolamento si finisce per equiparare un chiodo da carpentiere lungo 20 cm con un chiodino da tappezziere. Quelle contenute nell'articolo 80 erano norme pratiche, elaborate in quasi un secolo di esperienza, e sono irrinunciabili.

Si cerca di dare una maggior concretezza alla nozione di "giustificato motivo" attualmente troppo incerta e lasciata con eccessiva discrezionalità al giudizio di un qualsiasi verbalizzante. È diritto del cittadino di avere una regola certa e chiara da seguire. Attualmente si richiede una prova pressoché impossibile perché il cittadino dovrebbe dimostrare che cosa ha fatto prima di essere controllato o che cosa avrebbe avuto intenzione di fare dopo tale momento! In tal modo si finisce per mettere sullo stesso piano il delinquente che porta un coltellaccio a fini aggressivi e l'operaio che si porta un coltellino per prepararsi un panino.

Per il resto la norma ricalca l'articolo 4 della legge 110 attualmente in vigore, che è stato riportato tutto per evitare complicazioni nella fase di taglia e incolla.

Articolo 18 - Porto abusivo di armi proprie non da sparo o di armi antiche

soggette a denuncia

Il testo dell'articolo 699 viene adeguato alla nuova normativa in quanto l'articolo trova applicazione solo per certe armi antiche e per le armi proprie diverse dalle armi comuni (baionette, pugnali, taser, spray , ecc.).

Si è provveduto ad uniformare la normativa relativa al porto d'armi stabilendo che il divieto di porto si ha in relazione al porto in luogo pubblico aperto al pubblico, come previsto nella normativa sulle armi da sparo, e non solamente per il porto fuori della propria abitazione, come una volta previsto dall'articolo 699 C.P.

Vengo stabilite le stesse pene previste dall'art. 4 L. 110/1975 non essendovi motivi per differenziale; attualmente è maggiore la pena per le armi improprie che per quelle proprie!

Al comma 3 viene chiarito che chi legittimamente detiene un'arma nei locali ove esercita la sua attività, può anche portarla all'interno dei propri locali a cui accede il pubblico, che è proprio la zona ove può sorgere una situazione di pericolo.

Articolo 19 - Disposizioni sulla vendita di munizioni e loro componenti

A seguito della nuova formulazione dell'art. 5 L. 110 occorre conservare quelle disposizioni che non riguardano gli strumenti riproducenti armi. Da ciò questo nuovo art. 5 bis. La formulazione è stata adeguata alle correnti interpretazioni (per "munizioni a pallini" si intendono le munizioni spezzate).

Articolo 20 - Quantitativi di cartucce detenibili

Viene qui regolata in un solo articolo la detenzione delle munizioni i cui quantitativi sono stati individuati in base a regole di esperienza, tenendo conto dei quantitativi usati normalmente da chi le utilizza nonché delle esigenze di pubblica sicurezza.

Vi sono munizioni come quelle da caccia a pallini che vengono utilizzate in forti quantitativi in ogni periodo venatorio così come le munizioni di piccolo calibro destinate esclusivamente al tiro in poligono e il cui consumo può essere di molte centinaia per ogni seduta. Non ha senso pratico disporre la denuncia di queste munizioni destinate ad essere sparate e rimpiazzate rapidamente. Del resto già attualmente è pacifico che non va denunciato il ripristino delle cartucce sparate e quindi il controllo su di esse è già di fatto nullo. Rimane comunque fermo che le armerie sono tenute a segnalare periodicamente l'elenco degli acquirenti di munizioni e quindi situazioni anomale possono essere rapidamente individuate senza bisogno di sommergere gli uffici di PS con centinaia di denuncia inutili. Si tenga inoltre presente che è molto diffusa la ricarica casalinga delle cartucce e che anch'essa non consente di fare alcun controllo numerico sulle cartucce caricate. È perciò necessario semplificare la situazione sulla base della pratica esperienza.

La detenzione senza denuncia di munizioni da caccia spezzate ora prevista per chi detiene armi da caccia, va estesa, a maggior ragione, anche chi detiene armi da tiro a canna liscia e a chi semplicemente ha licenza per il loro porto in quanto la legge consente di usare armi prese in comodato. Il quantitativo di 1000 cartucce attualmente stabilito nell'articolo 26 della legge 110/1975 può senza problemi essere elevato a 1500 cartucce che è il limite generale per questo tipo di munizioni. Avere due limiti diversi crea solo inutile confusione.

Il comma 9 colma una lacuna della legge che non prevede norme per i collezionisti di munizioni le quali sono anche beni culturali

Viene abrogato l'art. 26 L. 110/1975, assorbito nel presente art. 20.

Articolo 21 - **Validità della licenza di porto**

Questa norma si rende necessario in quanto il ministero insiste assolutamente e contro la lettera chiara delle leggi e della giurisprudenza della Cassazione, nel sostenere il contrario.

Questa norma intende quindi correggere una errata interpretazione del ministero che non considera titolo valido per l'acquisto del trasporto di munizioni quelle licenze per cui non sia stata pagata la tassa di concessione governativa se dovuta. Ciò comporta la situazione assurda che è più avvantaggiato chi ha una licenza di tiro a volo per cui non si pagano tasse rispetto a chi ha la licenza di caccia per la quale si paga una tassa consistente. Inoltre una licenza di porto d'armi dimostra che il soggetto possiede tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per la detenzione e l'uso di armi per cinque anni e proprio non si capisce perché questi requisiti non siano riconosciuti solo perché non ha pagato la tassa per l'anno in corso.

Articolo 22 - **Termini per il rilascio delle licenze**

È noto che il ministero dell'interno di fronte alla normativa generale che prevede il termine massimo di 30 giorni per l'evasione di una pratica, si è riservato termini spropositati; e purtroppo neppure li rispetta. Come già detto vi è della gente che non può cambiare casa perché non viene vistato l'avviso di trasporto neppure dopo 90 giorni (documento che può essere fatto vista); vi è della gente che pur avendo chiesto tempestivamente il rinnovo di una licenza di porto per poter andare a caccia, si trovano a non poter svolgere attività sportiva, a non potersi difendere, perché la pratica dorme uffici della pubblica sicurezza. Visono armieri bloccati nel loro commercio perché ci vogliono mesi per vedere vistato l'avviso di trasporto merci. Non è una situazione tollerabile ed è indegna di ogni paese civile

Viene stabilito che il ministero dovrà attivarsi per svolgere una severa attività di controllo sui tempi e modi con cui vengono evase le domande di licenza di PS.

L'ultimo comma affronta il problema dei questori che si abbandonano fantasiose limitazioni a carico del titolare di licenze, valide per un determinato territorio, così restringendo in via generale i diritti dei cittadini. Pensiamo a quei questori che limitano il numero di munizioni acquistabile durante il periodo di validità della licenza, senza minimamente preoccuparsi delle necessità del cittadino, o quei questori che nel proprio territorio si inventano misure di sicurezza non previste 50 m oltre il con loro confine di competenza. Si stabilisce quindi che le limitazioni a norma dell'articolo nove del TULPS devono essere ad personam e adeguatamente motivate per i problemi della persona e non per i problemi della società che compete al questore di tenere sotto controllo.

Articolo 23 - **Marcatura delle armi**

Questo articolo recepisce le norme sulla marcatura come richieste dalla direttiva europea, sia per le armi che per le munizioni. Ben poco di nuovo rispetto al passato, salvo l'introduzione dell'obbligo di una marcatura da apporre anche sulle parti essenziali di arma.

Art. 24 - **Armi clandestine**

Viene precisato meglio quali sono i segni distintivi indispensabili per l'identificazione dell'arma

Art. 25 – Alterazione di armi

Le ipotesi di alterazione di armi erano cresciute a dismisura rispetto alla volontà del legislatore a causa di errate interpretazioni da parte della Commissione. Con questa norma si ritorna alla linearità iniziale, vi sottintende che, per ora, è venuta meno la nozione di modello imm modificabile.

Art. 26 – Classificazioni di armi

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha abolito il catalogo nazionale e l'art. 7 della Legge 110, senza avvedersi che così venivano eliminate norme essenziali. Neppure l'art. 2 comma 12-sexiesdecies del D.L. nr. 92 del 2012, che attribuiva le competenze per la classificazione delle armi al Banco di Prova, provvedeva a ciò.

Vi era perciò una lacuna normativa sul come individuare i modelli di armi e si trovavano ad essere sottoposte a classificazione le armi a canna liscia e le repliche di armi ad avancarica, prima esenti.

Si consideri che si tratta di armi che in nessun modo possono rientrare fra le armi da guerra o fra le armi proibite e per cui non vi è bisogno di alcuna classificazione. Queste sono armi largamente esportate e proprio non hanno bisogno di un aggravio di inutili costi burocratici.

Vengono poi precisate norme per regolare la classificazione e la norma per cui armi da guerra si intendono solo le armi rientranti nel materiale di armamento di cui alla legge n. 185 del 1990; ciò era già stato espressamente previsto nel progetto della L. 12 novembre 2011 n. 183, ma la norma era stata fatta togliere dal Ministero dell'Interno con la ridicola scusa che non era una norma finanziaria! La modifica nulla cambia in ciò che era la prassi fino ad ora.

Resta comunque fermo che vi sono delle armi proibite, anche se non da guerra, come stabilito dalla direttiva europea.

Si consideri poi che il Banco di Prova nel pubblicare sul sito Internet gli atti amministrativi relativi alla classificazione di armi, non ha chiaramente indicato il modello commerciale di ogni singola arma e non ha messo una foto chiara, per cui è ora impossibile per il cittadino e per le forze di polizia capire quale sia l'arma classificata; e succede che la stessa arma sia stata classificata in più schede sebbene il modello sia il medesimo (spesso cambia solamente il nome della fabbrica che ha prodotto una certa arma ordinanza). Ciò provoca anche confusione nello stabilire se il cittadino rispetta il limite numerico di detenzione in collezione per ogni modello di arma.

Ora la direttiva europea ha chiaramente stabilito che va indicato anche il modello e quindi il Banco dovrà procedere in futuro a creare schede complete e a integrare le schede già pubblicate. Ai fini di consentire alle forze di polizia e cittadino di identificare chiaramente un modello di arma, che talvolta si differenzia da altri modelli per piccoli particolari, si stabilisce l'obbligo per il Banco di pubblicare sulla scheda di classificazione anche una chiara foto dell'arma classificata.

Articolo 27 - Sistema informatico

Sono disposizioni previste dalla direttiva europea. Il ministero dell'interno deve finalmente riuscire a dotarsi di un sistema informatico di semplice accessibilità, in cui siano contenute tutte le armi denunciate in Italia. Così si può avere la loro tracciabilità richiesta dalla direttiva europea, si potrà avere un aggiornamento in tempo reale dai dati da parte dei fabbricanti, importatori, commercianti, riparatori e si potrà consentire ai cittadini di controllare la situazione delle proprie armi, di inserire in tempo reale vendite,

cessioni, concessioni in comodato, furto, smarrimenti, spostamenti dalla collezione, eccetera. Il risparmio in termini di lavoro da parte degli uffici di pubblica sicurezza sarà enorme ed enorme sarà al livello di controllo esercitabile sulle armi.

Articolo 28 - Censimento delle armi

Le disposizioni di cui all'articolo 25 voluta dalla direttiva europea presuppongono che venga fatto un preciso censimento delle armi esistenti in Italia in modo da partire da capo senza incertezza sulle armi sulla loro esistenza, su chi le detiene. Ogni altra soluzione può dare solo risultati incerti e raffazzonati e renderci ridicoli di fronte all'Europa.

Nonostante molti soldi spesi il ministero non è riuscito ad istituire una banca dati delle armi esistenti in Italia e che consenta una loro sicura tracciabilità, quale prevista dalle norme europee. Inoltre è ancora persino incerto il numero delle armi esistenti in Italia. Nelle denunce in possesso degli uffici di polizia sono denunciate molto di oggetti che dovrebbero essere esclusi dal novero delle armi. È pertanto necessario ripartire da capo per farsi che i dati informatici corrispondono ai dati cartacei disponibili nei singoli uffici. L'operazione consentirà anche di eliminare da questi dati cartacei tutte quelle denunce assolutamente inutili di armi antiche o moderne inefficienti.

Nel secondo comma, al fine di evitare lavoro inutile agli uffici di PS e alla giustizia in relazione a condotte tenute in passato in buona fede oppure per errore degli stessi uffici, viene stabilito che tutte le irregolarità riscontrate in seguito a questo censimento siano sanate senza nessuna conseguenza per i detentori delle armi.

Art. 29 – Locazione e comodato di armi

La direttiva europea impone un controllo sul comodato e quindi la norma è stata adattata e chiarita. Però non è più possibile parlare di armi sportive e diviene impossibile regolare le armi corte da difesa, che poi sono quelle più usate per attività sportive. La norma era però sciocca perché dettata dalla preoccupazione che i delinquenti si prestassero le armi; ma queste armi dei delinquenti non sono certamente detenute legalmente e perciò le sanzioni sulle cessioni e detenzioni illegale sono più che sufficienti a controllare il fenomeno. Del resto che commettono rapine non si preoccupa certo dei reati in materia di armi che verranno uniti in continuazione con un modesto aggravio di pena. Bisogna rendersi conto che i delinquenti sono sempre sicuri di non essere acchiappati e quindi se ne fregano della normativa sulle armi.

Art. 30 – Denuncia di armi

Al fine di inserire la norma della direttiva sulla denunce delle modifiche ad un'arma, è stato integrato e migliorato l'art 58 del Reg. TULPS

Art. 31 – Vendita per corrispondenza

Al fine di inserire la norma della direttiva sulla vendita per corrispondenza l'art. 17 della legge 110/1975 è stato integrato e migliorato. La direttiva prevede che l'arma inviata per corrispondenza possa essere consegnata, oltre che da un armiere che registra la vendita del proprio registro giornaliero, anche sotto il controllo di un pubblico ufficiale; quindi la vendita per corrispondenza potrebbe avvenire tramite uffici postali o con ritiro del plico presso gli uffici doganali.

Art. 32 - Ritiro di armi e divieto di detenzione

La modifica del 2013 ha previsto un ritiro provvisorio delle armi con delle modalità assolutamente incostituzionali. Basta vedere le norme sul sequestro del codice di procedura penale per capire che ogni cittadino ha diritto a non vedersi togliere le cose proprie se non vi è un sistema rapidissimo di controllo sull'operato di chi gli ha tolto la cosa. La stessa procedura non può essere certamente omessa quando vi è un ritiro amministrativo che di per sé è senz'altro meno giustificabile ed affidabile di un ritiro da parte della polizia giudiziaria. In ogni caso si è di fronte ad una lesione del diritto di proprietà ed il cittadino ha il diritto vero e proprio a difendersi, e non soltanto un interesse legittimo.

Perciò la norma è stata modificata al fine di dare un contenuto costituzionale allo istituto del ritiro di armi in via di urgenza cautelare, senz'altro necessario in molti casi. Nulla però giustifica il fatto che attualmente le forze di polizia procedono al ritiro di armi di fronte a comportamenti assolutamente bagatellari e che il cittadino non sappia come difendersi e non riceva per mesi nessuna risposta degli uffici di PS.

La norma segue in via analogica la procedura prevista dal codice di procedura penale e quindi, come in penale, si può ricorrere al tribunale del riesame, qui stabilisce che quantomeno il cittadino può ricorrere senza spese al giudice di pace.

Art. 33 - Controllo sulla permanenza dei requisiti soggettivi

In materia di armi è senz'altro l'esigenza che vi sia una situazione permanente di controllo sul permanere dei requisiti soggettivi di una persona che le detiene. Per le condanne penali il controllo è dato dal fatto che i relativi atti pervengono in prima battuta alle stesse forze di polizia; altrettanto non si può dire per l'idoneità psicologica e per le licenze in materia di armi non vi è neppure quel poco di controllo permanente che è stato previsto dal codice della strada.

Quest'articolo tende ad ovviare a tale inconveniente istituendo un sistema di comunicazioni che ha il vantaggio di non violare assolutamente la privacy del soggetto, comunque senz'altro meno importante della sicurezza pubblica, come dimostrano le norme sulla patente di guida.

Art. 34 – Poligoni privati

Il decreto legislativo 26 ottobre 2010 numero 204 aveva stabilito che il ministero provvedesse alla redazione di un regolamento concernente la creazione e gestione dei poligoni privati. Il ministero non ha adempiuto e quindi si rende necessario provvedere con una norma apposita che contenga tutte le disposizioni necessarie. È opportuno d'altronde procedere con una legge, per evitare troppe pressioni di soggetti interessati ad alterare il rapporto di libera concorrenza fra poligoni. È materia che attiene alla libertà di iniziativa e alla libertà dei cittadini di svolgere attività sportiva senza troppo di vincoli burocratici, che non può essere lasciata ad un regolamento ministeriale.

Art. 35 - Direttori di tiro

Il sistema attuale è divenuta una pura formalità burocratica senza contenuto. La norma viene quindi modificata per rendere chiaro il rapporto fra poligono, direttore e Comune.

Art 36 – Destinazione delle armi confiscate o versate

Di recente si sono evidenziate problematiche nella gestione delle armi confiscate,

sia per lo scarso controllo esercitabile in fase di demolizione, sia per la difficoltà di svolgere un'adeguata selezione delle armi che rientrano fra i beni culturali tutelati. Inoltre è emersa l'assurdità di distruggere beni che talvolta hanno un notevole valore economico anche di migliaia di euro e che ben il Ministero della difesa può mettere in vendita. È stato quindi adottato un sistema che dovrebbe consentire procedure agili per la rottamazione di ciò che non ha valore economico e la vendita del resto. Per garantire ulteriormente la sicurezza pubblica si è stabilito che la vendita non avvenga a privati ma solo atto armieri, cosicché ogni passaggio avvenga sotto lo stretto controllo già previsto per gli operatori.

Art. 37 – Eredità di armi

Norma che nulla aggiunge di nuovo ma che regola chiaramente, anche in base alle norme del codice civile, il comportamento degli uffici di PS di fronte a chi ha ereditato delle armi.

Articolo 38 – Depenalizzazioni - Violazioni formali

La situazione delle sanzioni è diventata un po' caotica a seguito della stratificazione di norme nel corso di cinquant'anni, non sempre ben coordinate e spesso dettate da situazioni contingenti. È del tutto ragionevole effettuare una revisione delle sanzioni per adeguarle alla concreta gravità delle condotte. Si pensi alla mancata ripetizione di denunce di armi custodite in più luoghi, a brevi ritardi nella comunicazione o alla dimenticanza di comunicare fatti peraltro già conoscibili dalla PS, a mancata denuncia di piccoli quantitativi di munizioni per errore di calcolo, a ritardo nel rinnovo di licenze periodiche, consegna di atti all'ufficio sbagliato, ecc. Ora vi è un eccesso di condanne per fatti bagatellari che nulla hanno di penale.

Art. 39 – Porto di armi sui veicoli di pubblico trasporto

La norma del 1980 è stata scritta malissimo ed era stata pesata solo per vietare ai cacciatori di salire in treno con il fucile a tracolla! Ora il porto dei fucili è già regolato dalle norme venatorie e per essi il DPR del 1980 è superato. Abbiamo cercato di regolare in modo accettabile il porto delle armi corte. Bisogna tener presente che chi è veramente in pericolo lo è anche quando viaggia su mezzi pubblici.

Articolo 40 - Abrogazione di norme

Vengano abrogate le norme specifiche che ormai non hanno più ragion d'essere. In primo luogo la norma (comma 10 dell'art. 35 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773) che impone di comunicare ai conviventi che si è acquistata un'arma (mai applicata perché troppo sciocca) e la norma (seconda frase dell'art. 37 R.D. 18 giugno 1931, n. 773) che vieta la vendita ambulante di strumenti atti ad offendere, ora regolata nello stesso identico modo dalla legge generale sul commercio ambulante.

Stante la complessità della materia trattata, stante gli infiniti collegamenti tra le norme di almeno 15 leggi, è stabilita una norma di carattere generale, già derivante dai principi generali dal diritto, per cui ogni norma in contrasto con la presente legge si deve ritenere abrogata anche senza una specifica previsione.

Articolo 41 - Previsione di correttivi

Come già si era fatto in occasione del decreto legislativo 204 del 2010 si prevede che il governo possa adottare integrazioni e correzioni alle presenti norme in quanto è

pressoché impossibile prevedere di possibili legami tra le norme e le conseguenze che possono derivare da esse. Quindi è senz'altro si presenterà la necessità di integrare alcune norme al fine di risolvere situazioni particolari, o di eliminare errori sfuggiti durante la stesura.

Articolo 42 - **Disposizioni finanziarie**
È norma formale d'uso.

21 ottobre 2017